

CONVENZIONE
per la gestione associata delle
funzioni relative alle attività di protezione civile

Nella sede della Comunità Montana Vallo di Diano e nei luoghi e alle date indicati in calce,

fra

il Sig., Presidente pro tempore della Comunità Montana Vallo di Diano, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunitaria

il Sig., Sindaco pro-tempore del comune di, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C., esecutiva ai sensi di legge;

il Sig., Sindaco pro-tempore del comune di, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C., esecutiva ai sensi di legge;

il Sig., Sindaco pro-tempore del comune di, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C., esecutiva ai sensi di legge;

il Sig., Sindaco pro-tempore del comune di, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C., esecutiva ai sensi di legge;

il Sig., Sindaco pro-tempore del comune di, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C., esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che i Comuni facenti parte della Comunità Montana Vallo di Diano hanno individuato quale livello ottimale per la gestione dei servizi in forma associata il territorio della Comunità Montana Vallo di Diano;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall' art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane;

ATTESO che tra le funzioni fondamentali è compresa la funzione di "Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi";

VISTI IN PARTICOLARE:

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo che, qualora non comprovate, comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i. che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;
- l'articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all' art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che la presente gestione associata, organizzata in osservanza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e di composizione unitaria di funzioni omogenee, è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

CONSIDERATO che tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Identitario "La città del Vallo" hanno sottoscritto, in data 5 ottobre 2012, un "Accordo

Quadro per l' Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)" per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 16 del DPR 66/1981 e dell'art. 15 della legge 225/1992, il Sindaco è autorità di protezione civile e che, al verificarsi di situazione di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
- ai sensi dell' art. 2. della legge 225/1992 gli eventi calamitosi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- gli eventi di natura b) e c) sono difficilmente gestibili in termini di prontezza, efficienza ed efficacia degli interventi, dagli Enti di piccola dimensione singolarmente;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., che consente agli enti locali di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati,

la Comunità Montana Vallo di Diano e i Comuni di:

1. _____
2. _____
3. _____

CONVENGONO E STIPULANO TRA LORO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

OGGETTO

La presente Convenzione disciplina le attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi attraverso l'avvio del Centro Operativo Misto e l'allestimento della Sala Operativa Intercomunale con l'attivazione di un Ufficio Comune.

Articolo 2

OBIETTIVI E FINALITA'

1. La gestione associata concerne lo svolgimento delle seguenti funzioni e attività:
 - aggiornamento del piano intercomunale di protezione civile, elaborato seguendo le disposizioni normative, regolamentari e le istruzioni tecniche in materia;
 - gestione della Sala Operativa Intercomunale di protezione civile, secondo le modalità indicate nel piano intercomunale di protezione civile e condivise in una ottica di integrazione;
 - organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai comuni, nella gestione delle emergenze di tipo b) e c) da parte dell'Ufficio Comune;
 - organizzazione di un servizio di reperibilità unificato, da realizzarsi in forma integrata con il personale dipendente degli Enti associati;
 - organizzazione delle attività di esercitazione e simulazione di eventi calamitosi finalizzate a verificare le disposizioni contenute nel piano intercomunale;
 - gestione unificata, da parte dell'Ufficio Comune, della post-emergenza intesa come gestione delle pratiche di danno subiti dalle imprese e dai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico) e delle richieste di finanziamento per i costi sostenuti in emergenza;
 - definizione di accordi, convenzioni, protocolli di intesa con le associazioni del volontariato per le attività di protezione civile e, in particolare per le attività di prevenzione e soccorso;
 - organizzazione delle attività di formazione del personale addetto al servizio di Protezione Civile;
 - ogni altra attività che si ritenga utile all'espletamento del servizio.
2. L'Ufficio comune garantirà la gestione dei flussi informativi connessi alle proprie funzioni ed attività attraverso la piena integrazione con la banca dati del Sistema Informativo della Comunità Montana.
3. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nei Comuni firmatari del presente atto.

Articolo 3

ORGANIZZAZIONE UFFICIO COMUNE

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e della presente convenzione è prevista nella Comunità Montana l'allocazione dell'Ufficio Comune che ha funzioni distinte da quelle degli uffici e dei servizi degli enti convenzionati. Ciascuno degli Enti associati s'impegna ad organizzare la propria struttura interna in modo da assicurare all'Ufficio Comune tutti i flussi informativi e la relativa funzionalità.

Tale ufficio svolge le attività attribuite dai Comuni articolando una struttura organizzativa formata da figure professionali individuate all'interno degli organici dei Comuni e della Comunità Montana o da tecnici individuati dai singoli enti.

Articolo 4

CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all' articolo 2 del presente atto. È composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. È convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano o, in sua assenza, da un suo delegato.
2. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno.
3. La Conferenza dei Sindaci esprime il coordinamento politico ed esercita poteri di indirizzo e controllo per l'esercizio delle funzioni oggetto di gestione associata.
4. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
 - a) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata;
 - b) esamina le proposte di organizzazione del servizio;
 - c) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e il relativo piano finanziario;
 - d) disciplina l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi disciplinari o accordi, adottati secondo competenze e modalità di legge;
 - e) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
 - f) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

Articolo 5

COMITATO TECNICO

1. Il Comitato Tecnico è composto da tutti i referenti tecnici individuati da ciascun ente associato.
2. Il referente svolge compiti di raccordo tra il proprio Comune e l'ente delegato. In tutti i casi, il referente non può adottare atti o svolgere attività ricomprese in quelle indicate dall'articolo 2.
3. Il Comitato Tecnico è presieduto e coordinato dal responsabile dell'Ufficio comune di protezione civile.
4. Il Comitato Tecnico è convocato dal Responsabile dell'ufficio comune, o suo delegato, con cadenza periodica e comunque su richiesta motivata di due componenti. Gli atti adottati dal Comitato Tecnico sono verbalizzati e trasmessi agli enti associati per l'adozione dei necessari provvedimenti conseguenti.
5. Il Comitato Tecnico costituisce un supporto alla Conferenza dei Sindaci, stabilendo, progressivamente, le procedure di raccordo e coordinamento gestionale tra gli enti aderenti, proponendo le eventuali necessarie modifiche alla convenzione.
6. Il Comitato Tecnico esamina le problematiche di rilievo connesse all'esercizio delle funzioni, fornendo, ove necessario, soluzioni operative.

Articolo 6

RESPONSABILE GESTIONE ASSOCIATA

1. Il Responsabile della gestione associata è nominato dal Presidente della Comunità Montana su individuazione e proposta della Conferenza dei Sindaci tra i componenti del Comitato Tecnico.
2. L'assegnazione dell'incarico di direzione dell' Ufficio Comune di Protezione Civile è temporanea e revocabile.
3. Il Responsabile del Servizio associato, oltre a svolgere le funzioni derivategli direttamente dalla convenzione o dal Piano di Protezione Civile, adotta le misure tecniche ed organizzative per realizzare una migliore interconnessione tra le funzioni di competenza degli enti associati e le direttive in materia impartite dagli enti sovraordinati (Regione e Provincia).

Articolo 7

BENI, DOTAZIONE TECNICA ED INFORMATICA

1. I Comuni potranno conferire all'Ufficio Comune , a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. I Comuni associati che hanno sul proprio territorio un nucleo di protezione civile potranno stipulare convenzioni e continuare ad utilizzare i sopraccitati Nuclei o Associazioni per le criticità e le emergenze che nell'arco dell'anno si dovessero verificare sul territorio dei propri comuni ed eventualmente continuare ad erogare contributi ai sopraccitati nuclei per le spese necessarie all'espletamento di tali attività.
3. I Comuni, nel caso si manifestino eventi di **tipo b) o c)** che non possono essere gestiti dai singoli Comuni, si avvalgano anche di materiali, mezzi e uomini del servizio comune.
4. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.
5. La Comunità Montana per gli eventi relativi alla tipologia b) e c) allestisce la Sala Operativa Intercomunale di Protezione Civile.

Articolo 8

RAPPORTI FINANZIARI

1. Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che regolerà le modalità di ripartizione tra i singoli Enti secondo percentuali attribuite in base a specifici criteri.
2. Annualmente la Conferenza stabilirà, in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo, nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati.

3. La Conferenza dei Sindaci adotta, altresì, ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.
4. Gli Enti associati si impegnano, nel limite delle risorse economiche e strumentali, all'adozione di procedure uniformi e all'individuazione della modulistica omogenea in rapporto alle normative e procedure per le quali si realizza la gestione associata tramite l'Ufficio Comune.

Articolo 9

ATTIVITÀ E LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. Per la gestione delle attività e/o di lavori di somma urgenza intesa nel senso di circostanze che non consentono alcun indugio nella esecuzione di lavori e/o attività strettamente necessarie per rimuovere lo stato di pregiudizio o di pericolo per la pubblica incolumità - la Comunità Montana Vallo di Diano si impegna a mettere a disposizione dei Comuni associati tutti i mezzi strumentali in sua dotazione e che sono utili alla risoluzione in tempi brevi dell'evento verificatosi.

Articolo 10

DURATA - INTEGRAZIONI

1. La durata della presente convenzione è di almeno un triennio (2013-2014-2015) ai sensi dell'articolo 14, comma 31-bis, del decreto legge n. 78/2010 e s.m.i. La durata ulteriore verrà definita sulla base di specifiche intese che saranno stabilite tra gli Enti sottoscrittori. La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni, a modifiche e/o integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.
2. Ciascun Comune aderente potrà recedere durante il periodo di durata della presente convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il mantenimento di eventuali impegni economici già assunti a proprio carico per l'annualità in corso.

Articolo 11

AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata e all'Ufficio Comune, va presentata alla Conferenza dei Sindaci e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 12

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di

legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

Il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano

luogo _____ data _____ firma _____

Il Sindaco di _____

luogo _____ data _____ firma _____

luogo _____ data _____ firma _____

Il Sindaco di _____

luogo _____ data _____ firma _____

Il Sindaco di _____

luogo _____ data _____ firma _____

La presente convenzione consta di n. 8 pagine.